

PROCURA ALLE LITI

Vi conferisco ampio mandato di rappresentarmi e difendermi, nella procedura di cui al presente atto, anche in ogni stadio, grado e fase di giurisdizione (ivi compresa la fase monitoria relativa alla richiesta di emissione di decreti ingiuntivi e quella di opposizione ai decreti ingiuntivi).

Accordo ai nominati difensori e procuratori, ai sensi dell'art. 83 c.p.c., tutte le più ampie facoltà necessarie, addivenendo in proposito a tutti gli atti ed incumbenti opportuni sino alla finale esecuzione del mandato compreso il potere di costituirsi in giudizio, di proporre impugnazioni ed opposizioni, di chiedere provvedimenti d'urgenza e conservativi (e di rappresentare ed assistere anche nella fase di merito), di rappresentarmi in procedure fallimentari e concorsuali, cautelari ed esecutive, di trascrivere qualsiasi atto soggetto a formalità di pubblicazione (quali – in via non esclusiva – citazioni, pignoramenti, ipoteche), di formulare domande riconvenzionali, di chiedere la chiamata di terzi nel processo a qualsiasi titolo, di transigere e conciliare, di rinunciare ed accettare rinunce, di nominare avvocati e procuratori con poteri congiunti o disgiunti anche sostituendoli a sè con uguali o più limitati poteri per ogni sede giurisdizionale e di eleggere domicilio presso di questi, con promessa di rato e valido del di loro operato.

Vi autorizzo, ai sensi del Testo Unico della Privacy (d.lgs. 196/03), a utilizzare i dati personali, sensibili e giudiziari a Voi comunicati per la difesa dei nostri diritti, a organizzarli in modo che gli stessi risultino correlati all'incarico conferitoVi ed al perseguimento delle finalità di cui al mandato, a comunicare ai Vostri colleghi i dati con l'obbligo di rispettare il segreto professionale e di diffonderli, esclusivamente, nei limiti strettamente pertinenti all'incarico conferitoVi. Dichiaro di aver ricevuto l'informativa di Accesso alla Mediazione ex D.Lgs. 04.03.2010 n. 28, con l'indicazione dettagliata delle cause per cui è condizione di procedibilità, nonché delle agevolazioni fiscali e del credito di imposta previsto dalla suddetta normativa, regolati dalla medesima legge, come da informativa da me sottoscritta.

Ratifico, sin da ora, l'operato degli avvocati e quello dei loro sostituiti e degli altri da loro nominati con domicilio eletto in Roma.

1. LA SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE DI MINORI

Una sottrazione internazionale si configura quando un minore stabilmente residente in uno Stato viene *illecitamente trasferito* o *illecitamente trattenuto* (c.d. "*mancato rientro*") in un altro Stato.

Secondo quanto stabilito dall'articolo 3 della Convenzione de L'Aja del 1980, il trasferimento o il mancato rientro di un minore è ritenuto illecito:

a) *quando avviene in violazione dei diritti di affidamento assegnati a una persona, istituzione o ogni altro ente, congiuntamente o individualmente, in base alla legislazione dello Stato nel quale il minore aveva la sua residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato rientro, e*

b) *se tali diritti erano effettivamente esercitati, individualmente o congiuntamente, al momento del trasferimento del minore o del suo mancato rientro, o avrebbero potuto esserlo se non si fossero verificate tali circostanze.*

I diritti e gli obblighi relativi all'affidamento possono derivare direttamente dalla legge, da un provvedimento giudiziale, da un accordo tra i genitori omologato, negoziato oppure concluso davanti all'Ufficiale di stato civile.

Una sottrazione internazionale viene comunemente definita attiva quando il minore viene illecitamente trasferito dall'Italia all'estero, o non è ricondotto in Italia dove ha la residenza abituale, a seguito di un soggiorno in un altro Paese. Si ha invece una sottrazione passiva quando il minore viene illecitamente condotto dall'estero in Italia, o vi è qui trattenuto.

Nell'ordinamento italiano, la sottrazione di minore all'estero costituisce anche fattispecie di reato ai sensi dell'art. 574-*bis* del codice penale⁴. In casi eccezionali, vi sono state anche decisioni giudiziali che hanno ricondotto il fatto al sequestro di persona, con l'applicazione dell'articolo 605 c.p.⁵

Con la circolare indicata in oggetto l'Agenzia Dogane Monopoli ha riepilogato la disciplina delle importazioni in franchigia, fornendo i moduli distinti per ciascuna fattispecie di operazione, nonché le risposte ad alcune FAQ.

I chiarimenti vengono incontro alle istanze in particolare dell'Aiti, l'Associazione dei Traslocatori Italiani che assieme a Confetra ha collaborato con l'Agenzia per sistematizzare i moduli con l'intento di avere uniformità di interpretazione da parte dei diversi uffici doganali territoriali.

La materia è disciplinata a livello comunitario (Regolamento n.1186/2009) e consente a chi è stato residente fuori dall'Unione Europea e torna in Italia di portare i propri beni senza pagare i diritti doganali, dazi e Iva, qualora si verifichino le condizioni di residenza prescritte.

Trasferimento di residenza in Italia senza garanzia – Per poter riportare in Italia i beni personali in esenzione dei diritti doganali e senza prestare alcuna garanzia va presentato all'ufficio doganale un apposito modello con cui l'interessato autodichiara ai sensi del DPR 445/2000 i requisiti soggettivi e oggettivi necessari, la lista dei beni e il loro valore; importanti sono i documenti da allegare sia per dimostrare la residenza all'estero che quella in Italia; per quest'ultima, oltre alla dichiarazione sostitutiva del certificato di residenza, sono state ammesse prove alternative che tengono conto dei vari casi che si verificano nella realtà.

Trasferimento di residenza in Italia con garanzia – Nel caso il rientro delle masserizie avvenga da parte di un soggetto non ancora residente o che ancora non abbia avviato la procedura di richiesta della residenza, il modello da presentare è diverso da quello dell'importazione senza garanzia; il deposito cauzionale che è obbligatorio versare al momento della presentazione dell'istanza sarà restituito previa presentazione della dichiarazione sostitutiva del certificato di residenza purché avvenga entro 6 mesi dal rientro dei beni, così come previsto dalla normativa comunitaria.

Ulteriori casistiche – L'Agenzia ha redatto moduli specifici per casi particolari, quali importazioni di beni appartenenti a soggetti che trasferiscono la residenza all'interno dell'Unione in occasione del loro matrimonio, importazioni di merci ricevute a seguito di successione, importazioni di corredi e altro necessario per gli studi per alunni e studenti.